



Processo penale e giustizia n. 6 | 2018

# Analisi e prospettive

*Analysis and Prospects*

DANIELA VIGONI

Professore ordinario di Diritto processuale penale – Università degli Studi di Milano

## Le parti eventuali nel giudizio abbreviato: disallineamenti e scompensi

### *The eventual parts in the “giudizio abbreviato”: disalignments and lack of balance*

---

Le differenze fra le posizioni delle parti eventuali persistono nella disciplina del giudizio abbreviato anche dopo la riforma Orlando, che contribuisce a rimarcare i già ridotti spazi probatori e la minorata tutela dei diritti. *De iure condendo*, è un motivo per escludere la presenza delle parti eventuali o una ragione in più per rivedere l’assetto del giudizio abbreviato?

*The differences between the positions of the parties other than the defendant and the prosecutor persist in the discipline of the “giudizio abbreviato” even after the “Orlando reform”, which highlights the already limited probatory spaces and the reduced protection of rights. De iure condendo, is it a reason to exclude the presence of civil party, person with civil liability for damage and person with civil liability for financial penalties or one more reason to review the structure of the “giudizio abbreviato”?*

---

#### PREMESSA

La richiesta di giudizio abbreviato incide in vario modo sulle posizioni della parte civile – che dovrà decidere se accettare o no il rito – del responsabile civile – che è escluso d’ufficio – e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria – che può essere citato e costituirsi nel giudizio speciale –.

La disciplina differenziata suscita più di una perplessità, sia sotto il profilo della coerenza logica e sistematica delle scelte operate dal legislatore, sia riguardo all’ingiustificato diverso grado di tutela dei diritti delle parti eventuali nell’ambito del rito a prova contratta.

Anche nell’ultimo intervento che ha inciso sulla configurazione del giudizio abbreviato, il legislatore manca di riconsiderare il ruolo delle diverse figure in rapporto alle differenti pretese e di riflettere sull’opportunità stessa della presenza di ciascuna delle parti eventuali, alla luce dei ridotti spazi partecipativi che derivano dalla fisionomia del rito e dal particolare regime probatorio. E questo pare ulteriore conferma delle difficoltà che incontra l’attuale assetto del giudizio abbreviato nel contemperare, da un lato, le esigenze di celerità e di economia processuale, tipiche dei procedimenti deflattivi, e, dall’altro lato, le garanzie e i diritti processuali di tutte le parti, tanto più in rapporto alle istanze di accertamento diverse da quelle inerenti alla responsabilità penale, e di fronte a sviluppi probatori che non paiono prevedibili.

#### LE DETERMINAZIONI DELLA PARTE CIVILE

La parte civile subisce la scelta dell’imputato, dato che, in base all’art. 441, comma 2, c.p.p. ha soltanto la possibilità di accettare o di rifiutare il giudizio abbreviato. Pur non avendo alcun potere di veto su un’opzione esclusivamente rimessa all’imputato, che può eventualmente solo condividere, nel caso di giudizio abbreviato condizionato<sup>1</sup> non è preclusa alla parte civile la possibilità di interloquire al ri-

---

<sup>1</sup>Così Cass., sez. II, 30 marzo 2017, n. 19243, in *CED Cass.*, n. 269570, chiarendo che «parere contrario» non è significativo della volontà di non accettare il rito. Invece, riguardo alla configurazione originaria del giudizio abbreviato, la *Relazione al prog.*

guardo, esprimendo anche un parere contrario, in quanto per l'avvio del rito è necessaria un'ordinanza, a conclusione di un'udienza funzionale a verificare, nel contraddittorio delle parti, l'ammissibilità della richiesta<sup>2</sup>.

Nel caso in cui la parte civile accetti il giudizio abbreviato, il giudice deciderà anche sull'azione civile, secondo quanto previsto negli artt. 538 ss. c.p.p.; nel caso contrario, invece, il danneggiato potrà esercitare l'azione nella sua sede naturale e il processo civile non dovrà essere sospeso fino alla definizione del processo penale, non applicandosi la disposizione di cui all'art. 75, comma 3, c.p.p. (art. 441, comma 4, c.p.p.).

Di fronte alla disposizione che impegna il danneggiato a decidere in merito al *modus procedendi* per far valere la pretesa civilistica, il progressivo incremento di occasioni per ulteriori apporti cognitivi che possono derivare sia dalla richiesta "condizionata" a un'integrazione probatoria o dalla richiesta "associata" agli esiti delle indagini difensive, sia dall'iniziativa probatoria officiosa, rendendo ardua la prevedibilità degli sviluppi del rito e la prognosi di una pronuncia favorevole, viene a scoraggiare, di fatto, l'accettazione del giudizio.

Peraltro, nel decidere se esercitare o no l'azione civile, o insistere nel mantenerla, nell'ambito del procedimento penale, nonostante il modello semplificato scelto dall'imputato, occorre anche tener conto dei limiti che la parte civile incontra sul piano delle prospettive concrete di tutela delle pretese risarcitorie nel corso del giudizio abbreviato, non essendo ad essa riconosciuto l'esercizio del diritto alla prova contraria<sup>3</sup>.

In particolare, la parte civile, a fronte della richiesta "condizionata" dell'imputato, potrebbe soltanto interloquire per contrastare la domanda probatoria sul piano della necessità ai fini della decisione e della compatibilità con le esigenze di economia processuale; una volta ammesso il rito, invece, alla parte civile non resterebbe che presentare memorie, fare affidamento sulla richiesta del p.m. di ammissione della prova contraria, e sollecitare l'integrazione probatoria officiosa, nei casi in cui questa possa prospettarsi<sup>4</sup>.

Qualora si tratti di richiesta "associata" agli esiti delle indagini difensive, di fatto, soltanto la richiesta del termine da parte del p.m. per lo svolgimento di indagini suppletive potrebbe consentire alla parte civile di prendere cognizione degli atti e dei documenti prodotti dalla difesa per valutare se accettare o no il rito, ferma restando l'impossibilità di contrapporre ulteriori allegazioni, anche se nel *dossier* difensivo vi fossero elementi che riguardino fatti inerenti all'azione civile.

Esclusa ogni richiesta di ammissione della prova contraria – pure nel caso in cui, accettato il rito, vi siano nuove contestazioni e il giudizio prosegua comunque nelle forme del giudizio abbreviato, in quanto l'art. 441-bis, comma 5, c.p.p. riconosce espressamente soltanto all'imputato il diritto alla prova e al p.m. il diritto alla prova contraria<sup>5</sup> – la tutela dei diritti della parte civile all'interno del rito abbreviato è sostanzialmente rimessa al confronto dialettico che si esprime in sede di discussione.

Resta fermo che la parte civile, in linea con quanto previsto dall'art. 523 c.p.p., dovrà presentare le conclusioni in forma scritta; diversamente, ex art. 82, comma 2, c.p.p. si prefigura una revoca implicita della costituzione<sup>6</sup>.

*prel. c.p.p.*, in *G.U.*, 24 ottobre 1988, n. 250, suppl. ord. n. 2, p. 106, si esprimeva nel senso di escludere che la parte civile avesse la possibilità di «interloquire in ordine alla decisione di procedere al giudizio abbreviato», potendo essa solo impedire, non accettando il rito, che la sentenza di assoluzione abbia efficacia nel giudizio civile.

<sup>2</sup> Con riferimento al giudizio abbreviato atipico *Cass.*, sez. un., 28 aprile 2011, n. 30200, in *CED Cass.*, n. 250348.

<sup>3</sup> Ha ritenuto abnorme il provvedimento del giudice che accoglie la richiesta di giudizio abbreviato condizionato e al contempo ammesso l'esame dei testimoni indicati dalla parte civile *Cass.*, sez. II, 10 novembre 2004, n. 320, in *CED Cass.*, n. 230656.

<sup>4</sup> *V. Cass.*, sez. V, 19 dicembre 2005, n. 4648, in *CED Cass.*, n. 233632.

<sup>5</sup> Quando l'approdo alla fase del giudizio derivi, a seguito delle nuove contestazioni, dalla richiesta dell'imputato che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il danneggiato può costituirsi ex art. 79 c.p.p. in dibattimento, se non lo avesse già fatto in precedenza, fino a quando non siano compiuti gli adempimenti di cui all'art. 484 c.p.p.; non dovrebbe escludersi anche la possibilità per il danneggiato, qualora non avesse accettato il giudizio abbreviato, di riproporre l'azione civile nel procedimento penale dopo la revoca dell'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, sempre entro i termini previsti dall'art. 79 (v. in proposito L. Parlato, *Il ruolo della parte civile nel "nuovo" giudizio abbreviato*, in *Dir. pen. e proc.*, 2000, p. 1254; cfr. V. Maffeo, *Il giudizio abbreviato*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2004, pp. 339 ss.).

<sup>6</sup> Nonostante i dubbi profilatisi al riguardo (per una sintesi v. F. Zacché, *Il giudizio abbreviato*, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 109-110) non vi è motivo per escludere l'applicabilità dell'art. 82, comma 2: piuttosto, la giurisprudenza si premura di precisare che, una volta accettato il rito, se le conclusioni sono formulate in precedenza in forma scritta all'atto della costituzione, l'assenza della parte civile al mo-

Nell'alternativa fra la condivisione o il rifiuto del rito scelto dell'imputato, gioca quale fattore disincentivante l'esercizio, o la permanenza, dell'azione civile nella sede penale il favorevole regime extra-penale del giudicato, tagliato a misura del rito e «finalizzato a drenare le questioni civili dall'ambito processuale penale»<sup>7</sup>. Infatti, sul danneggiato che non abbia accettato il giudizio abbreviato non graveranno in alcun modo gli eventuali effetti pregiudizievoli della decisione irrevocabile che costituisce l'esito del procedimento speciale: la sentenza di assoluzione sarà inefficace nel giudizio civile di danno (art. 652, comma 2, c.p.p.); quella di condanna o di proscioglimento per particolare tenuità del fatto potrà avere efficacia nel giudizio civile solo se la parte civile non si oppone (artt. 651, comma 2 e 651-bis, comma 2, c.p.p.), cosicché spetta al danneggiato decidere se avvalersene o no.

Il riferimento all'accettazione, implica, innanzitutto, che la parte civile sia venuta a conoscenza dell'ordinanza che abbia disposto il rito; impegna, poi, la parte civile in una manifestazione inequivoca al riguardo.

Posto che alla persona offesa è notificato l'avviso della data d'udienza, e potrà, *ex art.* 131 disp. att. c.p.p. prendere visione di atti e documenti depositati ed estrarne copia, qualora essa rivesta anche la qualità di danneggiato sarà possibile la costituzione di parte civile per l'udienza preliminare – e perciò solitamente all'udienza – non oltre lo stadio definito dagli artt. 420 e 79 c.p.p. Diversamente, per chi sia soltanto danneggiato, la mancata previsione dell'avviso della fissazione dell'udienza può impedire di fatto, a meno che non sussistano altri canali informativi, l'esercizio dell'azione civile nel processo penale.

Nell'ambito del giudizio abbreviato tipico, la costituzione delle parti e il relativo accertamento a cui deve provvedere il giudice dell'udienza preliminare precedono l'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato<sup>8</sup>, anche quando la richiesta del procedimento speciale sia stata presentata prima dell'udienza e in vista della medesima. Poiché, in base all'art. 438, comma 1, c.p.p., con la richiesta di giudizio abbreviato l'imputato chiede «che il processo sia definito all'udienza preliminare», subito dopo la costituzione delle parti, e il relativo controllo giudiziale di regolarità (art. 420 c.p.p.), si aprirà il momento di verifica, nel contraddittorio delle parti, delle condizioni di ammissibilità del rito; a seguito dell'ordinanza che lo dispone, la parte civile dovrà decidere se accettare o no il giudizio abbreviato, tenuto conto del materiale già depositato e della tipologia di richiesta. Peraltro, poiché la richiesta del rito può essere presentata fino a che non siano state formulate le conclusioni, è possibile che vi sia stato un incremento probatorio derivante da atti e documenti ammessi prima dell'inizio della discussione (art. 420, comma 3, c.p.p.), dall'audizione dell'imputato (art. 421, comma 2, c.p.p.), o da altre eventualità istruttorie, quali sono l'attività di integrazione delle indagini (art. 421-bis c.p.p.) o probatoria (art. 422 c.p.p.). In ogni caso, si tratta di stadi successivi al momento di costituzione delle parti e, perciò, al danneggiato, già costituito parte civile, spetterà una determinazione in merito all'accettazione del rito.

Fatta salva l'ipotesi di regressione del procedimento in cui già vi fosse stata costituzione di parte civile – che imporrebbe specifica informativa riguardo all'udienza<sup>9</sup> ai fini di esercitare consapevolmente l'opzione relativa al rito – il danneggiato, costituitosi parte civile prima della richiesta del giudizio, potrà, personalmente o mediante procuratore speciale, accettare il giudizio abbreviato. L'accettazione va espressa in forma scritta o manifestata oralmente e raccolta a verbale in udienza; dovrebbe valere anche un'accettazione per chiari fatti concludenti<sup>10</sup>, come quella che si desume dal sollecitare l'iniziativa probatoria officiosa<sup>11</sup>.

---

mento della discussione non integra revoca implicita della costituzione (Cass., sez. III, 22 dicembre 2010, n. 6249, in *CED Cass.*, n. 249533; v. anche Cass., sez. V., 18 luglio 2012, n. 42715, in *CED Cass.*, n. 254172). Qualora la parte civile non presenti le conclusioni, resta applicabile la regola che impone, nel caso in cui l'azione sia in seguito proposta nella sede civile, la sospensione del processo civile fino alla sentenza irrevocabile (art. 75, comma 3), la quale sarà efficace, nei limiti e nei casi previsti dagli artt. 651-651-bis e 652 c.p.p.

<sup>7</sup> Così M. Bonetti, *Il giudizio abbreviato*, in AA.VV., *I procedimenti speciali in materia penale*, a cura di M. Pisani, II ed., Milano, Giuffrè, 2003, p. 29.

<sup>8</sup> In questo senso R. Bricchetti-L. Pistorelli, *Il giudizio abbreviato – Profili teorico-pratici*, Milano, Ipsoa, 2005, p. 132.

<sup>9</sup> Nel caso di regressione del procedimento e considerato il principio di immanenza (art. 76, comma 2, c.p.p.), R. Bricchetti-L. Pistorelli, *Il giudizio abbreviato*, cit., p. 135 ritengono necessaria, «ancorché ciò non sia esplicitamente previsto», la notifica dell'avviso dell'udienza, da effettuarsi presso il difensore della parte civile *ex art.* 154, comma 4, c.p.p. Rileverebbe, in particolare, il caso dell'imputato assente che provi l'incolpevole mancata conoscenza del procedimento o che dimostri che la prova del legittimo impedimento è pervenuta tardivamente senza sua colpa: visto che l'imputato è «rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444» (art. 489, comma 2, c.p.p.), il danneggiato già costituitosi in precedenza dovrà decidere se accettare o no il rito.

<sup>10</sup> Il comportamento «processualmente neutro» della parte civile che non esprime «né dissenso né consenso» non può essere ritenuto indicativo della scelta di trasferire l'azione in sede civile: v. Cass., sez. I, 5 febbraio 2004, n. 10001, in *CED Cass.*, n. 227115.

<sup>11</sup> Testualmente M. Bonetti, *Il giudizio abbreviato*, cit., p. 48; F. Zacché, *Il giudizio abbreviato*, cit., p. 107; L. Suraci, *Il giudizio ab-*



Nei casi di giudizio abbreviato c.d. atipico, invece, occorre distinguere a seconda dei diversi procedimenti in cui il rito può innestarsi.

Nel giudizio direttissimo, infatti, valgono le considerazioni appena svolte, in quanto la costituzione delle parti e i relativi accertamenti precedono la richiesta del giudizio abbreviato, che dovrà essere formulata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 452, comma 2, c.p.p.).

Al contrario, nei giudizi immediato e per decreto penale di condanna è la richiesta del rito a precedere la costituzione delle parti che avverrà nell'udienza dedicata al giudizio abbreviato. Infatti, poiché la richiesta *ex art. 438 c.p.p.* va formulata entro il termine perentorio di 15 giorni dall'ultima notifica all'imputato o al suo difensore, rispettivamente, del decreto di giudizio immediato (art. 458, comma 1, c.p.p.)<sup>12</sup> e del decreto penale di condanna (art. 461, commi 1 e 3, c.p.p.), il giudice, in entrambi i casi, fisserà con decreto l'udienza per decidere del giudizio abbreviato, dandone avviso anche alla persona offesa almeno cinque giorni prima (art. 458, comma 2 e 464, comma 1). Quest'ultima – presa visione del fascicolo trasmesso dal p.m., con la richiesta di giudizio immediato, a norma degli artt. 454, comma 2, c.p.p. (art. 139 disp. att. c.p.p.) o, con la richiesta di decreto penale, a norma dell'art. 459, comma 1, c.p.p. (art. 140 disp. att. c.p.p.) – se risulterà anche danneggiata dal reato, potrà decidere se costituirsi o no parte civile<sup>13</sup>.

La previsione per cui la costituzione di parte civile intervenuta dopo «la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato equivale ad accettazione del rito»<sup>14</sup> è stata mantenuta, nonostante le modifiche legislative di cui è stato oggetto l'art. 441 c.p.p.: essa verrebbe a rilevare nei casi di giudizio immediato o di decreto penale di condanna, in cui, per l'appunto, il giudizio abbreviato può essere chiesto dall'imputato soltanto in uno stadio precedente l'udienza<sup>15</sup>. Posto che occorre distinguere tra il decreto di fissazione dell'udienza, conseguente alla richiesta di giudizio abbreviato, e l'ordinanza ammissiva del rito, esito dell'udienza nel corso della quale le parti potranno interloquire<sup>16</sup>, l'ipotesi di accettazione tacita del rito prevista dall'art. 441, comma 2, c.p.p. sottintende che la persona offesa, la quale rivesta anche la qualità di danneggiato, informata dell'udienza, possa essere presente e costituirsi parte civile dopo l'ordinanza che abbia disposto il rito, rappresentando quell'udienza una frazione procedimentale soltanto volta a decidere se avviare o no il rito speciale. Rileva, in particolare, il contraddittorio che investe i requisiti sostanziali del giudizio abbreviato “condizionato”, dato che, come nel caso di richiesta “semplice”, anche a seguito della richiesta di giudizio abbreviato “associata” ai risultati delle indagini investigative resta scontata l'ammissione del giudizio abbreviato, mentre lo spazio temporale destinato alle indagini suppletive del pubblico ministero consente soltanto di ripristinare gli equilibri sul piano probatorio fra accusa e difesa.

Pertanto, con riferimento alla richiesta di giudizio abbreviato nel giudizio immediato, la riforma Orlando ha soppresso nell'art. 458 c.p.p. il richiamo che ancora all'ammissibilità della richiesta la fissazione dell'udienza<sup>17</sup>. Per effetto della modifica, restano così accorpati i due momenti deliberativi e riservata al giudice dell'udienza la valutazione dell'ammissibilità – sia formale, sia sostanziale – della richiesta di giudizio abbreviato. Il subprocedimento destinato a chiudersi con l'ordinanza che accoglie la richiesta, disponendo il giudizio abbreviato, o che rigetta la richiesta, rimettendo le parti davanti al giudice dibattimentale per il giudizio, verrebbe a consentire la costituzione di parte civile, nel primo caso, «dopo la conoscenza dell'ordinanza» che dispone il rito (art. 441, comma 2, c.p.p.) e, nel secondo caso, come di consueto, in dibattimento fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484 c.p.p. (art. 79, comma 1, c.p.p.).

Anche quando l'opponente a decreto penale di condanna abbia chiesto il giudizio abbreviato, e,

*breviato*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008, p. 233. Invece, ritiene necessaria l'accettazione espressa V. Maffeo, *Il giudizio abbreviato*, cit., p. 336.

<sup>12</sup> Corte cost., 16 aprile 2002, n. 120, in *Giur. cost.*, 2002, p. 930, con nota di G. Garuti, *Sulla decorrenza del termine per la richiesta di trasformazione del giudizio immediato in abbreviato*, e in *Cass. pen.*, 2002, p. 2266, con nota di M. D'Orazi, *Dichiarata l'incostituzionalità dell'articolo 458, comma 1 c.p.p. a tutela del diritto ad una effettiva assistenza difensiva*.

<sup>13</sup> A tale scopo viene in soccorso l'informativa *ex art. 90-bis c.p.p.*

<sup>14</sup> Così Cass., sez. III, 15 giugno 2010, n. 27274, in *CED Cass.*, n. 247933.

<sup>15</sup> In proposito v. Cass., sez. II, 18 febbraio 2015, n. 12608, in *CED Cass.*, n. 262774.

<sup>16</sup> La distinzione fra decreto e ordinanza è chiaramente richiamata da Cass., sez. un., 28 aprile 2011, n. 30200, cit.

<sup>17</sup> V. in particolare G. Varraso, *L'aggiornamento del giudizio abbreviato*, in G.M. Baccari-C. Bonzano-K. La Regina-E.M. Mancuso (a cura di), *Le recenti riforme in materia penale*, Padova, Cedam, 2017, p. 296 ss.

quindi, il giudice abbia fissato con decreto l'udienza (art. 464, comma 1, c.p.p.), è da ritenere che la costituzione di parte civile possa formalmente intervenire immediatamente dopo l'ordinanza che abbia ammesso il rito, così rappresentando un'implicita accettazione del giudizio abbreviato.

### L'ESCLUSIONE DEL RESPONSABILE CIVILE

Diversamente da quanto previsto riguardo alla parte civile, per il responsabile civile, che sia citato o intervenuto volontariamente, vale la regola stabilita dall'art. 87, comma 3, c.p.p., per cui, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato, l'esclusione è «disposta senza ritardo, anche d'ufficio»<sup>18</sup>.

A giustificazione di questa scelta normativa si sono richiamati gli obiettivi di semplificazione e celerità, che hanno indotto a «non gravare tale tipo di giudizio (...) della presenza, non indispensabile, di soggetti la cui posizione può restare incisa solo sul piano privatistico dalla decisione penale»<sup>19</sup>.

L'evidente disallineamento di posizione delle parti coinvolte nell'azione civile di danno non pare, però, ragionevole, in quanto non si giustifica una disparità di trattamento fra la parte civile – che può scegliere se accettare o no il giudizio abbreviato – e il responsabile civile – che, invece, una volta ammesso il rito, resta automaticamente escluso –. E tale conseguenza si profila nonostante possano esservi degli «interessi convergenti sulla presenza del responsabile civile»<sup>20</sup>: della parte civile, che, nel caso di accettazione del rito, si troverebbe a esercitare separata azione in altra sede contro il responsabile civile; dello stesso responsabile civile, per il pregiudizio derivante dall'impossibilità di partecipare al processo a carico dell'autore del fatto che abbia cagionato il danno di cui dovrebbe rispondere; pure dell'imputato, che non dovrebbe essere privato della possibilità di coinvolgere il responsabile civile, chiamandolo «in garanzia»<sup>21</sup>.

I dubbi di legittimità costituzionale relativi all'esclusione del responsabile civile dal giudizio abbreviato, prospettati anche facendo leva sulla diversa articolazione strutturale e dinamica assunta dal rito rispetto all'originario assetto, sono stati fugati dalla Corte costituzionale<sup>22</sup>. La Corte, nel suo più recente intervento, ha sottolineato che la scelta di escludere il responsabile civile trova sempre giustificazione nelle esigenze di economia processuale e di celerità alla base del rito speciale; inoltre, ha osservato che, per la parte civile, la tutela del diritto risarcitorio resta impregiudicata, potendo il danneggiato esercitare l'azione di fronte al giudice civile, mentre, per l'imputato, la scelta di rinunciare a determinate garanzie trova compensazione nel trattamento sostanziale favorevole che il rito porta in dote. La soluzione di rimuovere l'estromissione automatica – ed è la stessa Corte a rilevarlo – sarebbe pregiudizievole per il responsabile civile, in ragione dei limiti probatori che incontrerebbe, trattandosi di un rito che si basa sugli elementi precedentemente raccolti e in cui gli spazi d'integrazione probatoria sono riservati all'iniziativa dell'imputato, del pubblico ministero all'interno del perimetro di esercizio del diritto alla prova contraria, e del giudice, se si verifica il presupposto dell'impossibilità di decidere allo stato degli atti.

La necessità di assicurare una coerenza logica e sistematica alla disciplina relativa all'esercizio dell'azione risarcitoria nel giudizio abbreviato pone al legislatore un'alternativa opzione.

<sup>18</sup> Anche senza uno specifico provvedimento del giudice che dichiari formalmente l'esclusione: v. Cass., sez. II, 10 ottobre 2014, n. 44571, in *CED Cass.*, n. 260863; Cass., sez. III, 12 ottobre 2011, n. 5860, in *CED Cass.*, n. 252119; Cass., sez. 7 giugno 2011, n. 37370, in *CED Cass.*, n. 250489.

<sup>19</sup> *Relazione al prog. prel. c.p.p.*, cit., p. 40.

<sup>20</sup> In questi termini G. Leo, *La Corte costituzionale sull'esclusione del responsabile civile dal rito abbreviato (e sul rito abbreviato in generale)*, in *Dir. pen. cont.*, 10 ottobre 2016.

<sup>21</sup> Corte cost., 16 aprile 1998, n. 112 (che ha dichiarato incostituzionale l'art. 83 c.p.p. nella parte in cui non prevede che nel caso di responsabilità civile derivante da assicurazione obbligatoria per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato), in *Giur.it.*, 1999, p. 1902, con nota di C. Santoriello, *Corte costituzionale e citazione del responsabile civile nel processo penale: un passo avanti e... uno indietro*.

<sup>22</sup> Corte cost., 2 luglio 2008, n. 247, in *Giur. cost.*, 2008, p. 2917; Corte cost., 20 maggio 2016, n. 114, in *Parola alla difesa*, 2016, fasc. 1, p. 87, con nota di F. Galluzzo, *La corte non si pronuncia sull'automatica esclusione del responsabile civile dal giudizio abbreviato*, e in *Dir. pen. cont.*, 23 giugno 2016, con nota di E. Guido, *Esclusione del responsabile civile dal giudizio abbreviato: inammissibile il dubbio di incostituzionalità per difetto di rilevanza*; Corte cost., 7 ottobre 2016, n. 216, in *Dir. pen. cont.*, 10 ottobre 2016, con nota di G. Leo, *La corte costituzionale sull'esclusione del responsabile civile*, cit., in *Cass. pen.*, 2017, p. 134, con osservazioni di E. Aprile, in *Giur. cost.*, 2016, p. 1745, con nota di V. Maffeo, *Il responsabile civile non è ammesso al giudizio abbreviato*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2017, fasc. 5, p. 207, con nota di A.R. Rizza, *Considerazioni sulla posizione del responsabile civile alla luce della giurisprudenza costituzionale*.

Le esigenze di deflazione ed economia processuale proprie del rito a prova contratta potrebbero giustificare non solo l'esclusione del responsabile civile, prevista dall'art. 87, comma 3, c.p.p., ma anche quella della parte civile, sterilizzando così il giudizio abbreviato da qualunque ulteriore e diverso tema che non sia l'accertamento del reato e della responsabilità penale. Considerazioni che muovono dai vincoli probatori tipici del rito e tengono conto della variabilità dei casi concreti, potrebbero, invece, indurre a prevedere, anche per il responsabile civile, l'accettazione del rito, lasciando a tale parte ogni determinazione circa l'opportunità di permanere nel processo penale quando il giudice accolga la richiesta di giudizio abbreviato e la parte civile abbia accettato il rito.

Nella direzione di estromettere la parte civile, giustificata dall'esigenza di incentivare l'accesso al rito e di promuovere simmetriche previsioni, si era mossa la proposta della Commissione Canzio<sup>23</sup>. In essa si prevedeva: l'esclusione anche d'ufficio della parte civile già costituita qualora il giudice accogliesse la richiesta di giudizio abbreviato, contemplando che, in caso di condanna, l'imputato sia altresì condannato, salvo ricorrano giusti motivi per la compensazione, al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile esclusa; parallelamente, proprio in ragione dell'impossibilità di partecipare al giudizio abbreviato di tale parte, si escludeva l'efficacia del giudicato di condanna o di assoluzione nei giudizi civili o amministrativi di danno; in aggiunta, fermo restando quando previsto dall'art. 75, comma 3, c.p.p. si prospettava la possibilità di rinnovo della costituzione nell'ipotesi di prosecuzione del rito nelle forme ordinarie richiesta dall'imputato.

Nel senso di estendere anche al responsabile civile l'accettazione del rito militerebbero, invece, ragioni di economia processuale ad ampio spettro, che potrebbero indurre a ritenere inopportuna una radicale e drastica soluzione, per favorire, laddove la vicenda concreta lo consenta, anche nel giudizio abbreviato una decisione sul versante civilistico, al fine di scongiurare una duplicazione di procedimenti che verrebbe a scaricare nella sede civile ogni accertamento di merito.

#### LA POSSIBILE PRESENZA DEL CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA

In base all'art. 89, comma 2, c.p.p., non si applica al civilmente obbligato per la pena pecuniaria l'art. 87, comma 3, c.p.p., che prevede l'automatica estromissione nel caso sia accolta la richiesta di giudizio abbreviato.

Il diverso regime risponde, innanzitutto, alle peculiarità di questa parte, la cui presenza all'interno del processo dovrebbe prescindere dal *modus procedendi*, proprio perché l'obbligazione civile presuppone l'accertamento della responsabilità dell'imputato, deriva dalla sanzione pecuniaria e si prospetta in chiave sussidiaria, essendo il civilmente obbligato tenuto al pagamento di una somma di denaro corrispondente all'ammenda o alla multa nel caso di insolvibilità del condannato. Occorre tener conto, inoltre, della particolare disciplina, che prevede la citazione della persona civilmente obbligata, da parte del p.m. e dell'imputato, non ne contempla l'intervento volontario, e pare consentire un'iniziativa riguardante tale obbligazione civile solo nell'ambito del processo penale.

La soluzione normativa che esclude l'estromissione *ex lege* veniva anche giustificata dalla necessità di non scoraggiare la richiesta dell'imputato di giudizio abbreviato<sup>24</sup>.

Certo è che se vi possono essere ragioni a sostegno dell'opportunità di non escludere la persona civilmente obbligata quando il processo sia definito nelle forme del giudizio abbreviato, restano compresse, per i vincoli probatori che questo rito comporta, le possibilità per tale parte di tutelare la propria posizione e di difendersi: essa potrebbe essere pregiudicata dagli elementi raccolti in fase d'indagine<sup>25</sup> e

<sup>23</sup> L'articolato e la relazione della Commissione Canzio si possono leggere in *Verso una mini-riforma del processo penale: le proposte della Commissione Canzio*, in *Dir. pen. cont.*, 27 ottobre 2014. In proposito v. le osservazioni di F. Galluzzo, *Il giudizio abbreviato*, in A. Marandola-K. La Regina-R. Aprati (a cura di), *Verso un processo penale accelerato – Riflessioni intorno alla l. 67/2014 al d. lgs 28/2015 e al d.l. 2798/2014*, Napoli, Jovene, 2015, p. 93 ss.

<sup>24</sup> Così, con qualche enfasi, la *Relazione al prog. prel. c.p.p.*, cit., p. 40, in cui a proposito della citazione del civilmente obbligato anche per l'udienza preliminare si osserva: «l'innovazione si è resa necessaria soprattutto al fine di evitare che l'impossibilità di citazione per tale fase possa costituire un insuperabile deterrente per l'imputato – esposto comunque di persona – alla richiesta di abbreviazione del rito (...) così da imporre il ricorso al dibattimento anche nel caso di procedimenti penali di agevole definizione».

<sup>25</sup> V. A. Ghiara, sub art. 89, in M. Chiavario (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, I, Torino, Utet, 1989, p. 399; A. De Caro, *Persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria*, in *Dig. pen.*, IX, Torino, Utet, 1995, p. 505.

non aver svolto, o prodotto, gli esiti dell'indagine difensiva prima della richiesta del giudizio abbreviato; una volta ammesso il rito, potrebbe soltanto sollecitare l'iniziativa probatoria officiosa<sup>26</sup>.

## UNA RIFLESSIONE

Le menomazioni del diritto di difesa (art. 24, commi 1° e 2°, Cost.) e gli squilibri nel contraddittorio e sul piano della parità delle armi (art. 111, comma 2°, Cost.)<sup>27</sup> che si riscontrano nella disciplina del rito non paiono legittimare un giudizio che coinvolga anche questioni inerenti alla responsabilità civile derivante da reato e all'obbligazione per il pagamento della pena pecuniaria. Nell'attuale assetto del giudizio abbreviato, le parti eventuali restano davvero spettatori<sup>28</sup> di un panorama probatorio suscettibile di espandersi verso nuovi orizzonti, ma del quale potrebbero soltanto discutere aspetti ed emergenze nel confronto dialettico di fronte al giudice, essendo relegata a frazioni temporali antecedenti alla richiesta di giudizio abbreviato la possibilità di produrre elementi a favore<sup>29</sup> e negata successivamente ogni autonoma azione probatoria. Peraltro, non va sottaciuto che di fronte ai limiti probatori di cui soffre la parte civile<sup>30</sup> si prefigura, per le possibili carenze cognitive, un superficiale accertamento del danno da parte del giudice.

Se però si scarta la soluzione radicale di un giudizio abbreviato che escluda la presenza delle parti eventuali, la tutela dei diritti delle medesime passa attraverso un riassetto strutturale e dinamico del rito, che superi l'impostazione, meramente guidata dal *favor separationis*, volta a disincentivare l'azione civile per incentivare l'avvio del giudizio abbreviato. Segnatamente, laddove l'integrazione probatoria, a cui è condizionata la richiesta del rito, e i risultati delle indagini difensive, depositati immediatamente prima della richiesta di giudizio abbreviato, riguardino anche fatti inerenti alla responsabilità civile dovrebbe essere garantita alla parte civile, a tutela delle proprie pretese, la possibilità di introdurre ulteriori elementi in chiave di replica probatoria<sup>31</sup>.

Più in generale, in un'ipotetica nuova configurazione del rito, che possa promuovere un'efficacia deflattiva ad ampio raggio, il recupero dell'originaria anima negoziale, nella prospettiva di una sua "ri-conversione" nei termini di consenso dell'imputato e del pubblico ministero "sulla prova"<sup>32</sup>, verrebbe a rappresentare una piattaforma cognitiva che potrebbe essere integrata dagli apporti istruttori relativi ai profili extrapenali e, quindi, condivisa anche dalle parti eventuali.

Rimarrebbe così aperta la possibilità di chiudere l'intera vicenda, pure riguardo alle questioni di natura civilistica, secondo schemi flessibili, che si possano adattare all'eterogeneità dei casi. E questo, anche a costo di prevedere, per l'imputato che abbia espresso il consenso sugli elementi prodotti dalla parte civile, ulteriori benefici, quali possono essere alcuni degli effetti premiali già previsti per il patteggiamento, o, nel caso di condanna, una maggiore riduzione della pena, secondo schemi gradati di abbattimento della sanzione applicabile.

<sup>26</sup> Lo sottolineano F. Zacché, *Il giudizio abbreviato*, cit., p. 115; O. Bruno, *L'ammissibilità del giudizio abbreviato*, Padova, Cedam, 2007, p. 189.

<sup>27</sup> V., in particolare, le osservazioni di O. Bruno, *L'ammissibilità del giudizio abbreviato*, cit., p. 185.

<sup>28</sup> L. Parlato, *Il ruolo della parte civile*, cit., p. 1252.

<sup>29</sup> V. al riguardo F. Zacché, *Il giudizio abbreviato*, cit., pp. 112-113; L. Suraci, *Il giudizio abbreviato*, cit., pp. 237-239.

<sup>30</sup> V. Maffeo, *Il giudizio abbreviato*, cit., p. 337; O. Bruno, *L'ammissibilità del giudizio abbreviato*, cit., p. 187.

<sup>31</sup> Riguardo all'integrazione probatoria richiesta dall'imputato v. F. Zacché, *Nuovi poteri probatori nel rito abbreviato*, in *Cass. pen.*, 2001, pp. 2617-2618. Cfr. anche G. Ubertis, *Neutralità metodologica del giudice e principio di acquisizione processuale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, pp. 26-27.

<sup>32</sup> Prospetta *de iure condendo* «un patteggiamento sulla prova» antecedente al decreto di rinvio a giudizio M. Daniele, *Due aporie nel sistema dei riti speciali*, in *Parola alla difesa*, 2017, fasc. 5, p. 483.